

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità (<i>Approvato dal Senato</i>) (2094)	77
PRESIDENTE	77, 80, 81
BASSETTI	81
CAPPELLI	79, 80
CERRINA FERONI	80
CITARISTI	79, 80
CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato</i>	78

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità (Approvato dal Senato) (2094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità », già approvato dal Senato nella seduta del 16 novembre 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 novembre scorso. Non è

La seduta comincia alle 10.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

invece ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali. Di conseguenza nella seduta odierna potremo procedere solo alla discussione sulle linee generali.

Passando quindi ad illustrare brevemente il disegno di legge, desidero sottolineare, in particolare, che lo stesso, recando provvidenze a favore di imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di gravi calamità verificatesi nel passato (dalle quali furono interessati, tra l'altro, anche i cantieri di Sestri Levante, con oltre duemila addetti), ha una sua valenza anche in relazione agli eventi sconvolgenti verificatisi nei giorni scorsi in Basilicata ed in Campania, anche se purtroppo va rilevato come gli stanziamenti in questione non siano adeguati alle circostanze in cui improvvisamente il paese è venuto a trovarsi.

L'articolo 1 del progetto di legge eleva il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, da 48 miliardi e 500 milioni a 54 miliardi e 500 milioni; il limite di spesa di lire 22 miliardi e 50 milioni (previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115), a 24 miliardi e 550 milioni; ed il limite di spesa di 4 miliardi e 230 milioni (previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639), a 6 miliardi e 230 milioni. L'articolo 2 statuisce che le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa previste da normative precedenti siano utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, attivando con ciò fondi in precedenza non erogati; quest'ultima norma, a mio avviso, è anche più importante della prima, volta ad incrementare, come già detto, i limiti di spesa indicati.

Pur non garantendo certamente la soluzione della gravissima situazione cui siamo di fronte, il disegno di legge in esame rappresenta tuttavia un apporto che, sia pure nelle sue modeste dimensioni, ritengo sia bene approvare nel testo pervenuto dal Senato, ad evitare un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parla-

mento, con conseguente slittamento di tempi nel varo della legge. Naturalmente, altri provvedimenti della stessa natura, recanti stanziamenti più consistenti, dovranno essere predisposti in riferimento al terremoto che ha colpito alcune regioni meridionali. In proposito credo anzi di interpretare il pensiero dei colleghi nel dichiarare fin da ora la piena disponibilità della Commissione a discutere in sede legislativa tali progetti di legge, dopo aver per altro compiuto una verifica dell'efficacia delle misure in parola. Sarebbe molto utile, ai fini dell'elaborazione delle future leggi, disporre di un quadro informativo circa l'efficacia operativa degli strumenti di intervento sin qui approntati, e pertanto rivolgo una specifica richiesta al rappresentante del Governo affinché provveda sollecitamente in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*: Il disegno di legge in esame reca un aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di gravi calamità verificatesi negli anni passati e pertanto non ha alcun riferimento alla sciagura abbattutasi nei giorni scorsi su alcune regioni meridionali; debbo però comunicare che, al riguardo, il Ministero dell'industria ha già presentato al Consiglio dei ministri articolate proposte (che per altro ancora non so in quale misura siano state recepite), le quali costituiscono un insieme organico e — stante la natura del disastro — sono di ben altra consistenza rispetto alle provvidenze recate dal disegno di legge in discussione.

Informo altresì che, proprio nella giornata di ieri, il Ministero ha inviato alla Presidenza del Consiglio un testo articolato concernente provvidenze per le imprese industriali, commerciali ed artigianali colpite dal terremoto dell'Irpinia, che è entrato a far parte dell'insieme di provvedimenti che ieri il Consiglio dei ministri ha ratificato.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

Delle provvidenze di cui al disegno di legge in esame si può usufruire in una certa misura, qualora si verificano eventi calamitosi, in quanto il provvedimento non è a termine: tuttavia, in riferimento alla situazione che il Governo è chiamato a fronteggiare, esso consentirebbe solo interventi molto ridotti e pertanto il Consiglio dei ministri, nella giornata di ieri, ha approvato un progetto articolato di misure a favore delle popolazioni interessate dal terremoto verificatosi nei giorni scorsi in Basilicata ed in Campania.

CITARISTI. Il provvedimento in esame, oltre che stanziare fondi a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, arreca anche alcune modifiche alla legislazione vigente: ad esempio, eleva da 180 mila lire a 800 mila lire il contributo a fondo perduto che viene erogato alle imprese artigiane o alle piccole e medie imprese danneggiate da eventi calamitosi e pratica un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento alle imprese beneficiarie dei finanziamenti, per equiparare il meccanismo della determinazione del saggio di interesse a quello relativo alle imprese operanti, in particolare, nel Mezzogiorno.

Sono però dell'avviso che il disegno di legge in discussione non affronti la difficoltà principale cui vanno incontro le imprese interessate: mi riferisco alla semplificazione delle procedure, che io credo rappresenti il dato più importante. Attualmente una piccola azienda deve attendere due anni per ricevere un contributo di 180 mila lire (che il presente provvedimento eleva a 800 mila) poiché questo è il periodo di tempo occorrente per raccogliere le informazioni necessarie e perché il Consiglio dei ministri dichiara la pubblica calamità. Mi domando, quindi, se non sia il caso — e in questo momento non ho proposte concrete da formulare — che la Commissione, approvando questo disegno di legge, verifichi la possibilità di semplificare le procedure vigenti, in quanto a mio avviso i soggetti interessati preferirebbero ricevere 300 mila lire in meno,

ma nel giro di un mese dall'evento, piuttosto che 800 mila lire dopo due anni. Se operassimo in questo senso, anche in attesa che la I Commissione ci invii il prescritto parere, miglioreremmo, a mio giudizio, il provvedimento in discussione.

CAPPELLI. Il disegno di legge approvato dal Senato, a mio giudizio, è importante perché volto al rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alla quale si fa capo per tutti gli interventi a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da avversità naturali. In materia esistono precedenti normativi, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla legge 19 gennaio 1979, n. 17, che fa riferimento agli eventi alluvionali del 7 agosto 1978 in Piemonte, agli eventi alluvionali dell'agosto 1978 in Valle d'Aosta, agli eventi sismici in Irpinia, Sannio e Valnerina, al nubifragio del 20 ottobre 1978 nelle province di Messina ed Agrigento, agli eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in Abruzzo ed al bradisismo di Pozzuoli del 1970. Di fronte ad eventi di natura sismica ed alluvionale il Parlamento, con provvedimenti appositi, ha di volta in volta aumentato la misura degli stanziamenti previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, per l'erogazione di tre tipi di contributi: in conto interessi (in ragione del 3 per cento), in conto capitale (fino ad un massimo del 20 per cento) alle imprese che, anziché ricorrere alla contrazione di mutui, intendessero intraprendere con mezzi propri la ricostruzione o riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle scorte, ed infine contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 7-bis, per le piccole aziende cui ha fatto riferimento anche il collega Citaristi.

Ora, a me sembra che il provvedimento legislativo approvato dal Senato sia inteso a razionalizzare la materia: anziché ricorrere, infatti, ad un incremento degli stanziamenti deciso di volta in volta, si aumenta il *plafond* previsto dalla legge citata, si modificano alcune procedure relative all'erogazione dei contributi (e quindi, in parte, l'istanza avanzata dal collega Citaristi viene accolta) e viene al-

tresì elevato il contributo di 180 mila lire (oggi di misura ridicola a causa dell'inflazione) a favore delle piccole e medie imprese e degli artigiani.

Il disegno di legge pervenuto dal Senato, come ripeto, è importante e dovrebbe essere approvato anche perché alla legge cui esso si riferisce si richiama una proposta di legge che io ho presentato, insieme con altri colleghi, nella passata legislatura e che ho ripresentato all'inizio di quella corrente, relativamente ad eventi atmosferici verificatisi nell'Emilia, nelle Marche ed in Toscana. Pur concordando con l'osservazione del sottosegretario secondo la quale dai fondi in questione non potrà essere tratto un grande contributo per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nei giorni scorsi, faccio però rilevare che anche le normative precedentemente emanate in materia recavano stanziamenti inferiori a quelli in discussione e pertanto bisogna accontentarsi degli strumenti d'intervento disponibili. Naturalmente, non intendo mettere in discussione la validità della richiesta di affrontare il problema in senso più generale, sulla base di stanziamenti veramente adeguati alle necessità che purtroppo, nel nostro paese, si manifestano in seguito ad eventi calamitosi (il terremoto verificatosi nei giorni scorsi rappresenta tuttavia un caso particolare, in ordine al quale mi risulta che il Governo abbia già provveduto). In conclusione, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato, soprattutto in riferimento al rimanente territorio nazionale, cioè a quelle località rientranti nella sfera di applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

PRESIDENTE. Richiamandomi alle osservazioni svolte dal collega Citaristi, vorrei far rilevare che l'articolo 6 del disegno di legge, *ictu oculi*, presenta un inconveniente da un punto di vista procedurale in quanto prevede che alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, e agli artigiani, il cui danno accertato non superi l'importo di 4 milioni di lire, possa essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a 800

mila lire; l'accertamento di cui trattasi è deferito alla Commissione prevista dall'articolo 4. Poiché il contributo erogato è di entità fissa, e poiché esso viene attribuito sulla base di una verifica dei danni subiti compiuta da un apposito organo, a mio avviso sarebbe più opportuno concedere direttamente un contributo fisso e quindi la norma in questione potrebbe essere emendata nel senso di sopprimere la parte relativa all'accertamento dei danni. Di conseguenza, tutti coloro che operano in una certa area beneficerebbero di talune provvidenze, sia pure di consistenza modesta.

CAPPELLI. L'entità del danno subito dagli operatori interessati deve essere accertata.

PRESIDENTE. Allora l'articolo dovrebbe essere soppresso, perché l'accertamento del danno comporta operazioni tecniche il cui costo non è lontano dall'importo del contributo da corrispondere e il cui espletamento richiede un periodo di tempo di almeno due anni, in quanto immagino che non sia possibile accertare simultaneamente i danni subiti da migliaia di soggetti.

CITARISTI. I ritardi sono dovuti anche al periodo di tempo (almeno un anno) che intercorre tra l'evento stesso e la dichiarazione di zona disastrosa che deve essere effettuata dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Penso che questa regola si possa superare eventualmente sollecitando al riguardo il Consiglio dei ministri.

CERRINA FERONI. Il gruppo comunista ha qualche difficoltà nell'intervenire su questo disegno di legge e condivide le osservazioni formulate dal collega Citaristi. Manca innanzitutto — e per la verità le spiegazioni fornite dal sottosegretario sotto questo profilo non sono esaurienti — una verifica dello stato di attuazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50. Alcune delle difficoltà sorte nell'applicazione del provvedimento sono state richiamate dal collega, ma una nostra prima richiesta è intesa ad ottenere un panorama più preciso circa la gestione del provvedimento stesso.

In secondo luogo, poiché siamo in presenza di un decreto del Consiglio dei ministri relativo alla questione meridionale, avanziamo l'ipotesi che in tale decreto siano contenute misure semplificative delle procedure vigenti nel campo dell'erogazione dei contributi, misure che potrebbero essere utilmente integrate e quindi trasferite nella normativa in esame.

Infine, pur non conoscendo bene la legislazione del settore, mi è parso di capire che essa si articoli su una pluralità di provvedimenti e quindi, forse, esiste la esigenza di operare nel senso di una unificazione dei medesimi.

Pertanto, facendo nostre le osservazioni del collega Citaristi, chiederemmo un aggiornamento della seduta, affinché la Commissione possa affrontare la materia anche sulla base degli elementi che il Governo potrà fornire.

BASSETTI. Il provvedimento in esame, concernente il rifinanziamento di leggi in vigore e già ratificato dal Senato, dovrebbe a mio avviso essere approvato senza formare oggetto di ulteriori, travagliate ricerche se non si vuole che il meglio diventi nemico del bene.

Le raccomandazioni sono platoniche ma — mi rivolgo al rappresentante del Governo — spero che una mera raccomandazione possa sortire l'effetto di far acquisire alla Commissione un resoconto sullo stato di attuazione della legge n. 50, così come richiesto, d'altra parte, anche dal collega Cerrina Feroni. Di norma, nell'esaminare una proposta di rifinanziamento di provvedimenti legislativi precedenti, si dovrebbe disporre di un quadro informativo concernente la gestione degli stessi, affinché non accada ciò che sta accadendo in questi giorni: la scoperta, cioè, dell'istituto della protezione civile, di cui per anni nessuno si è ricordato.

La presente, quindi, potrebbe essere un'ottima occasione per verificare se, nel frattempo, sia stata modificata la prassi in questo campo e quindi se siano già state accolte talune richieste avanzate nel corso di questa seduta, che io so essere platoniche, ma che sarebbe auspicabile non fossero tali. Ritengo sia ormai giunto il mo-

mento di introdurre nel nostro ordinamento (in analogia a tutti i paesi civili) una norma in base alla quale il soggetto che abbia subito un danno possa avanzare direttamente richiesta per ottenere il relativo contributo specificando, sotto la propria responsabilità, il tipo di danno sopportato. A tale procedura dovrebbe far riscontro una serie di norme intese ad introdurre rigorosi controlli su campione e pene severe a carico di coloro che intendessero frodare lo Stato, stabilendo altresì la competenza del pretore su tali fattispecie criminose.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo, pur dichiarandomi disposto a dare il mio assenso al provvedimento in esame, una relazione sullo stato di attuazione delle leggi concernenti calamità naturali e — in occasione della discussione del progetto di legge relativo alla situazione determinatasi in Irpinia — un ribaltamento dei criteri sin qui seguiti, al fine di affermare il concetto che chi sbaglia deve pagare.

PRESIDENTE. Richiamandomi alle osservazioni del collega Bassetti, ritengo che al disegno di legge non debbano essere apportati emendamenti, al fine di favorirne la rapida approvazione; le proposte relative ad uno snellimento delle procedure (snellimento che potrebbe avere anche effetti retroattivi e che potrebbe configurarsi nei termini indicati dal collega Bassetti, abolendo così un sistema costoso per lo Stato) potrebbero essere quindi presentate sotto forma di risoluzione.

Poiché ho ricevuto, in via informale, assicurazione che il parere di competenza della Commissione affari costituzionali sarà reso entro la prossima settimana, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA